

N. R.G. 1874/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. [REDACTED]
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1874/2016 promossa da:

[REDACTED] [REDACTED]), con il
patrocinio dell'avv. e dell'avv. RICCIO BIAGIO (RCCBGI64S08B759D) [REDACTED]
[REDACTED] O, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

ATTORE

contro

[REDACTED].A. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv.
[REDACTED] O, elettivamente domiciliato in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] presso il
difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTO

OGGETTO: Azione di accertamento, condanna e risarcimento danni

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 7.12.21, da intendersi in questa sede integralmente
richiamato e trascritto.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la [REDACTED] in liquidazione
conveniva in giudizio il [REDACTED] chiedendo che venisse accertato e dichiarato
con riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa; la invalidità della determinazione,

disposti due volte al fine di tenere conto dell'eccepita prescrizione, il ctu aveva altresì modo di sviluppare due distinte ipotesi, a loro volta ulteriormente distinte in due ulteriori ipotesi; ne deriva che, avendo dato atto appunto dell'orientamento giurisprudenziale (testualmente richiamate Cass. 3858/2021 e Cass. 9141/2020), deve aversi riguardo all'ipotesi 1/a (cfr. allegato n. 12) con la derivante conseguenza che il saldo del conto di cui è causa deve essere quantificato in € 27.084,89 a credito del correntista al pagamento dei quali la convenuta deve essere condannata.

Non può essere accolta, invece, l'ulteriore domanda di risarcimento del danno laddove lo stesso non può essere ravvisato ex se nella mancata disponibilità della somma che la parte attrice avrebbe avuto atteso che l'effettivo ricalcolo del saldo è frutto di successive evoluzioni giurisprudenziali nonchè delle eccezioni della parte convenuta delle quali deve necessariamente tenersi conto.

Le spese del giudizio, così come quelle occorse per l'espletamento della ctu nella misura liquidata nel corso del giudizio, attesa la reciproca parziale soccombenza vengono integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Terni in composizione monocratica, nella persona del [REDACTED], definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe ogni altra istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvede:

- 1) ACCOGLIE parzialmente la domanda formulata nell'interesse di parte e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 27.084,89;
- 2) RIGETTA le ulteriori domande formulate nell'interesse di parte attrice;
- 3) CONDANNA parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese del giudizio che si liquidano in € 786,00 per spese ed € 7.254,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- 4) PONE le spese occorse per l'espletamento della ctu, nella misura liquidata nel corso del giudizio, a definitivo carico di parte convenuta.

Terni, 6 aprile 2022

Il Giudice

[REDACTED]